



CAMPEGGIO CLUB VICENZA

S T A T U T O

01 gennaio 2020

Approvato dal Consiglio Direttivo del 14/11/2019

Deliberato dall'Assemblea dei Soci del 7/12/2019

ART.1
COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

E' corrente il Campeggio Club Vicenza, associazione turistico-sportiva fra campeggiatori, regolata dal presente Statuto e fondata a Vicenza il 17 gennaio 1957.

Il Club ha sede in provincia di Vicenza.

ART. 2
OGGETTO SOCIALE

Il Club si prefigge di operare mediante iniziative culturali, ricreative, sportive, turistiche ed altre similari o connesse nell'interesse dei Soci atte a migliorare l'impiego del tempo libero e nell'intento di favorire l'incontro degli stessi e dei loro familiari per reciproci scambi di idee e conoscenze.

Il Club non ha finalità di lucro.

Il Club può:

- Promuovere, diffondere e favorire il Campeggio quale espressione di turismo e di sport;
- Collaborare con Enti e Associazioni allo scopo di sviluppare e facilitare la diffusione del campeggio;
- Curare la ricerca, l'apprestamento e l'attrezzatura di località adatte al campeggio per agevolare il soggiorno dei campeggiatori, italiani e stranieri in Vicenza e nei principali centri turistici della Provincia.
- Far partecipare alle proprie attività anche terzi, previa iscrizione al Club.

A tale scopo può appartenere ad Associazioni di categoria Nazionale e/o Regionali.

ART. 3
SOCI

Possono appartenere al Club tutti coloro che ne facciano richiesta purché si tratti di persone notoriamente di buona condotta morale.

I Soci si dividono in:

- Soci ordinari;
- Soci familiari fino al primo grado.

Per i minorenni è richiesta l'autorizzazione firmata di chi esercita la patria potestà.

ART. 4
FORMALITA' PER L'AMMISSIONE A SOCIO

Il vincolo sociale si costituisce dalla data di accettazione della domanda di iscrizione da parte del Consiglio Direttivo ed ha effetto dal momento del versamento della quota relativa all'anno sociale.

Il consiglio Direttivo può, per fondate ragioni, rifiutare l'ammissione a Socio dandone notizia all'interessato entro 10 giorni dalla decisione.

ART. 5 DOVERI E DIRITTI DEL SOCIO

Doveri:

Il Socio è tenuto ad osservare lo Statuto e le deliberazioni prese dagli Organi Sociali del Club.

E' tenuto al versamento della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

Diritti:

Tutti i Soci hanno diritto di:

- a) Partecipare alle manifestazioni ed attività del Club;
- b) Intervenire alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie;
- c) Proporre al Consiglio Direttivo manifestazioni o quant'altro sia attinente con lo scopo sociale.

ART. 6 CESSAZIONE DEL SOCIO

La cessazione della qualifica di Socio avviene per i seguenti motivi:

- Mancato versamento della quota sociale per l'anno di riferimento;
- morte del Socio
- espulsione

Il provvedimento di espulsione viene deliberato dal Consiglio Direttivo con maggioranza di 2/3.

Il Ricorso contro tale provvedimento si effettua entro 30 gg. Presso il Collegio dei Probi Viri.

ART. 7 ORGANI SOCIALI

Sono organi del Club:

- L'assemblea dei Soci
- Il Consiglio Direttivo
- I Revisori
- I Probi Viri

ART. 8 ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i Soci, anche se assenti o dissenzienti.

L'Assemblea dei Soci è ordinaria e straordinaria.

ART. 9 CONVOCAZIONE E POTERI DELLE ASSEMBLEE

L'Assemblea è convocata in **sede ordinaria** almeno una volta all'anno entro il primo semestre per deliberare su argomenti assegnati alla sua competenza dalla Legge e dal presente Statuto ed in particolare modo su:

- il bilancio preventivo e consuntivo;
- la nomina delle cariche sociali.

L'Assemblea straordinaria è convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo o i Revisori lo ritenga necessario o quando lo chieda, con domanda motivata e sottoscritta, almeno un decimo dei Soci, per deliberare su argomenti attribuiti alla sua competenza dalla Legge e dal presente Statuto ed in particolare su:

- variazioni delle norme statutarie,
- cambiamento delle finalità,
- scioglimento del Club

Le Assemblee, di norma, vengono convocate dal Comitato Direttivo mediante avviso contenente l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo, del giorno e dell'ora da comunicare ai Soci **almeno otto giorni prima** della data di convocazione, con modalità postale e/o telematica.

L'Assemblea in seconda convocazione non può essere indetta oltre il decimo giorno fissato per la prima convocazione.

ART. 10 SEDE DELLE ASSEMBLEE

Le Assemblee, tanto ordinarie quanto straordinarie, si terranno nel Comune di Vicenza nel luogo indicato nell'avviso di convocazione.

ART. 11 INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Hanno diritto di intervenire e votare alle Assemblee i Soci in regola con il pagamento della quota sociale.

Ogni Socio ha diritto ad un voto e potrà farsi rappresentare da un altro Socio mediante delega scritta.

Ogni Socio, purché non Amministratore o Revisore, può rappresentare al massimo altri due Soci.

I Consiglieri non possono votare nelle deliberazioni concernenti la loro responsabilità.

ART. 12
VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI

L'Assemblea tanto ordinaria quanto straordinaria è validamente costituita in prima convocazione, quando sia presente o rappresentato almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea tanto ordinaria quanto straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti.

In ogni caso le deliberazioni riguardanti il cambiamento della denominazione e/o dell'oggetto sociale e/o lo scioglimento del Club devono essere adottate con il voto favorevole di almeno un ventesimo dei Soci aventi diritto ad intervenire in Assemblea.

L'assemblea sia Ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o in sua assenza da un Vice Presidente o da un Consigliere designato dall'Assemblea stessa.

All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un segretario che provvede alla stesura del Verbale; detto verbale è sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti.

La nomina alle cariche sociali avviene mediante votazione segreta ed è valida a maggioranza relativa; verificandosi tra gli eleggibili parità di voti, rimane eletto il più anziano di contribuzione al Club.

ART. 13
VERBALE DELLE ASSEMBLEE

Le deliberazioni di ogni Assemblea saranno fatte risultare da apposito verbale che sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario deve essere presentato al Consiglio Direttivo anche a mezzo supporto elettronico, non oltre il decimo giorno successivo alla data dell'Assemblea per il successivo inserimento nell'apposita raccolta.

ART. 14
IL CONSIGLIO DIRETTIVO

E' costituito da 7 membri rieleggibili e dura in carica tre anni, fino allo scadere dell'anno solare cui si riferisce.

Delibera in merito all'attività ed all'organizzazione del Club.

Ove un componente del Consiglio Direttivo si dimetta durante l'anno, il Presidente chiama a sostituirlo il Socio che nelle elezioni dell'anno in corso ha riportato un numero di voti immediatamente inferiore all'ultimo consigliere eletto.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vice-presidente, il Segretario.

La rappresentanza e l'ordinaria amministrazione spettano al Presidente o a chi lo sostituisce; la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza od impedimento del medesimo.

Il Consiglio Direttivo è collegialmente responsabile dell'andamento della gestione nonché delle proprie deliberazioni.

ART. 15
RIUNIONI E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è convocato, anche per le vie brevi, dal Presidente o da chi lo sostituisce ogni qualvolta sia dallo stesso ritenuto necessario, oppure quando venga fatta, al Presidente od a chi lo sostituisce, richiesta motivata da almeno un terzo dei Consiglieri. Della convocazione deve essere dato avviso ai Revisori.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno cinque membri di cui uno sia il Presidente o chi lo sostituisce.

Le votazioni del Consiglio sono palesi o segrete; quelle segrete devono essere richieste da almeno due Consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Nelle votazioni palesi, a parità di voti, prevale il voto di chi presiede il Consiglio, nelle segrete la parità comporta riezione a meno che chi presiede non dichiari, prima dello scrutinio, il suo voto.

ART. 16
VERBALI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Delle riunioni del Direttivo deve essere redatto verbale, sottoscritto da chi le presiede, dal Segretario e, occorrendo, dai componenti i Revisori, da conservarsi in apposita raccolta.

ART. 17
REVISORI

L'Assemblea ordinaria nomina, fra i Soci aventi diritto di intervenire e votare nelle Assemblee, due Revisori.

E' Presidente il più votato dall'Assemblea; tale nomina può essere modificata da delibera unanime del Collegio.

I Revisori durano in carica tre anni, fino allo scadere dell'anno solare cui si riferisce e sono rieleggibili.

ART. 18
SOSTITUZIONE DEI REVISORI

Il Revisore che nel corso del mandato rendesse vacante la carica, verrà sostituito dal Revisore che nelle elezioni dell'anno in corso ha riportato un numero di voti immediatamente inferiore all'ultimo revisore eletto.

Il nuovo Revisore resta in carica fino alla scadenza del mandato in corso.

ART. 19
DOVERI DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori ha il dovere di:

- controllare la regolarità dell'Amministrazione del Club,
- partecipare alle Assemblee.

I Revisori possono intervenire alle adunanze consiliari.

Essi possono proporre argomenti da inserire nell'ordine del giorno del Consiglio Direttivo e delle Assemblee, nonché convocare l'Assemblea Straordinaria.

ART. 20
PROBI VIRI

L'Assemblea ordinaria nomina, fra i Soci aventi diritto di intervenire e votare nelle Assemblee, due Probi Viri.

Durano in carica tre anni, fino allo scadere dell'anno solare cui si riferisce e sono rieleggibili.

ART. 21
DOVERI DEI PROBI VIRI

Hanno la facoltà di giudicare o di dare un parere su questioni particolarmente difficili o delicate quali i ricorsi di cui all'Art. 6.

Vigilare sull'osservanza dello Statuto.

ART. 22
RENDICONTO DI CASSA

L'esercizio di cassa va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno; il relativo rendiconto deve essere presentato all'Assemblea dei Soci con le Relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio stesso.

ART. 23
PATRIMONIO

Il patrimonio del Club è costituito:

- Dalle quote dei Soci il cui importo sarà fissato di anno in anno dal Consiglio Direttivo;
- Dalle somme che provengono da atti di liberalità;
- Da altre entrate straordinarie;
- Dai beni acquistati per l'attività del Club.

ART. 24
SCIoglimento DEL CLUB

In caso di scioglimento, si procederà alla liquidazione degli impegni assunti fino alla data dell'avviso di convocazione dell'Assemblea Straordinaria, fermo restando il rispetto delle previsioni di legge, tempo per tempo vigenti.